

Pubblicato il 21/11/2024

N. 05247 /2024 REG.PROV.CAU.
N. **06622/2024** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6622 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Bonetto Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Rotondi, Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Scaramuzzo Antonella, non costituita in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il
Sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale

Scolastico n.1238 del 28.05.2024 notificato in data 14.05.2024. con cui il ricorrente è stato escluso per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale riservata per Dirigenti Scolastici di cui all'Avviso D.G.PER. 29.12.2023 n.79720, nonché dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. 82842 del 10.06.2024 di pubblicazione dell'elenco degli ammessi al Corso Intensivo di formazione del concorso Dirigenti Scolastici Riservato, indetto con Avviso del 29.12.2023, e dell'allegato elenco nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della parte ricorrente;

- nonché ove occorra degli art. 2 e 3 dell'AVVISO del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto *“DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2.”*, e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (già M.I.U.R.) dell'08.06.2023 prot.nr.107 e pubblicato sul sito del M.I.M. solo in data 11.08.2023 <<*recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale D.M n.107 dell'8/06/2023 recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex art. 5, commi da 11- quinquies a 11- novies, del D.L. 29 .12.2022, n.198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14*>>, nella parte in cui all'art. 2 denominato <<*Soggetti Destinatari*>> al comma 1 prevede che : *“Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:*
a) *abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;*”, e al

comma 2 dello stesso articolo nella parte in stabilisce che: “Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente c.1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;”

- della nota ricevuta via p.e.c. del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del MIM, nonché dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo;

nonché per l’accertamento

- del ricorrente a vedersi riconoscere la legittimazione, il possesso dei requisiti e la titolarità della loro posizione per poter partecipare alla predetta procedura concorsuale riservata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 9 ottobre 2024:

per l’annullamento,

previa sospensione,

- del Decreto del capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2187 del 09.08.2024 di approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 9 del D.M. n. 107 del 2023 con relativa graduatoria allegata;

- del Decreto del capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2206 del 19.08.2024 di rettifica della graduatoria con allegata graduatoria e dell'avviso sempre del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot.124319 del 09.08.2024 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori;
 - e di tutti gli eventuali provvedimenti degli USR regionali di nuove immissioni in ruolo e stipula dei contratti a tempo indeterminato dei vincitori, ove nelle more adottati, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente;
 - nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- Decreto esclusione per carenza dei requisiti concorso Riservato Dirigenti Scolastici
- Decreto approvazione graduatoria definitiva

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia e dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 novembre 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, si prospetta, sulla base di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio e salva ogni altra valutazione, fondato con riferimento alle censure incentrare sulla dedotta illegittima esclusione della parte ricorrente dalla procedura di reclutamento straordinaria di cui al D.M. n. 107/2023, dal momento che, quanto al *fumus boni iuris*:

- l'art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale prevedeva, tra l'altro, che

potessero partecipare al corso intensivo di formazione di che trattasi i soggetti che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta e tale circostanza sembrerebbe sussistere, nel caso concreto, avendo il ricorrente proposto innanzi a questo T.A.R. impugnazione:

a) avverso la graduatoria definitiva pubblicata ed approvata con Decreto del M.I.U.R. del 1° agosto 2019 con ricorso n. 12040/2019 R.G., definito in primo grado con sentenza di rigetto n.1358/2023 del 26 gennaio 2023 ed appellata innanzi al Consiglio di Stato con ricorso n. 5193/2023 R.G. (giudizi facenti seguito alla originaria impugnazione avverso il mancato superamento della prova scritta del concorso *de quo*, definita con sentenza di primo grado n. 9093/2019 del 9 luglio 2019, poi confermata in appello con sentenza n. 1355/2021 del 15 febbraio 2021);

b) avverso i (successivi) decreti di modifica della summenzionata graduatoria definitiva, adottati dal M.I.U.R., rispettivamente, ad agosto 2020 (con ricorso n. 9605/2020 R.G.), ed agosto 2021 e 2022 (impugnati con unico ricorso e successivi motivi aggiunti iscritti al n. 11819/2021 R.G.), giudizi che, allo stato, risultano ancora pendenti innanzi a questo T.A.R.;

- non appaiono convincenti le ragioni addotte in giudizio dall'Amministrazione, secondo cui tali giudizi non rientrerebbero tra quelli indicati nel Decreto Ministeriale, trattandosi di procedimenti giudiziari comunque riguardanti, ancorché in via derivata e successiva, il mancato superamento della parte ricorrente della prova scritta, così come indicato nel D.M. n. 107/2023;

- il Decreto Ministeriale impugnato risulta, sul punto, assolutamente privo di qualsivoglia motivazione, sicché non appare possibile desumere le ragioni - eventualmente riconducibili anche ad altre circostanze - che hanno comportato la mancata ammissione della parte ricorrente al corso concorso di che trattasi;

Considerato, quanto al *periculum in mora*, che appare apprezzarsi l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nella mancata partecipazione al corso

concorso - già svoltosi - ed alle eventuali fasi successive della procedura *de qua*;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare incidentalmente proposta debba essere accolta nel senso che deve ritenersi sussistente il requisito in capo alla parte ricorrente a partecipare al corso concorso di che trattasi, salve tutte le successive determinazioni dell'Amministrazione intimata, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura *de qua* di reclutamento del personale dirigenziale scolastico;

Ritenuto, altresì, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che la assoluta novità della questione giustifichi la compensazione delle spese della presente fase cautelare del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta *Quater*) accoglie l'istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti notificati il 9 ottobre 2024, e, per l'effetto, sospende *in parte qua* l'efficacia dei provvedimenti impugnati nei limiti e nei sensi di cui in parte motiva ed accerta la sussistenza dei requisiti in capo alla parte ricorrente alla partecipazione al corso concorso *de quo*, salve le successive determinazioni dell'Amministrazione intimata.

Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, l'udienza pubblica del 16 luglio 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Martone

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO